

Via PEC

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS PEC: va@pec.mite.gov.it

p.c.

Spett.le Comune di Magione
Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura
PEC: comune.magione@postacert.umbria.it

Spett.le Provincia di Perugia
Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione Ufficio
Territorio e Pianificazione
PEC: territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it

Spett.le Regione Umbria
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile Servizio Sostenibilità
ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Progetto “Lotto di impianti agro-fotovoltaici denominato "Torre dell'Oliveto" della
potenza di picco complessiva di 26.260,08 kWp e potenza in immissione pari a 20.700 kW sito
in via Regionale 220 Pievaiola nel comune di Magione (PG)”.
Controdeduzioni.

In riferimento all’oggetto, preme chiarire che nell’ambito del procedimento la competenza sul rilascio del provvedimento e la decisione spetta a Codesto Ministero e che i pareri resi dagli enti non sono vincolanti.

Tuttavia, con la presente la Scrivente Società intende inviare le proprie controdeduzioni ai pareri degli Enti in indirizzo al fine di individuare l’ambito e la tipologia del Progetto che si intende realizzare e di puntualizzare alcuni aspetti anche relativi al procedimento in oggetto.


1) Chiarimenti sul Progetto

Il progetto presentato riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico con strutture ad inseguimento solare mono-assiale con una distanza prevista di 8 mt tra ogni fila di moduli.

Il progetto prevede inoltre la coltivazione per tutta l’area di impianto.

Con riguardo alla osservazione del Comune che descrive l’area come “*paesaggio agrario è rappresentato da seminativi semplici alternati a uliveti e altre tipologie arboree, con presenza di*

abitazioni isolate e/o prevalentemente localizzate lungo le strade provinciali”, preme rilevare che il paesaggio è sì caratterizzato da coltivazioni ma gli elementi di antropizzazione sono diversi e la documentazione allegata all’istanza lo dimostra. Ad ogni modo si riporta una mappa aerea che dimostra la presenza di attività artigianali e aree antropizzate.



Nella documentazione di progetto risulta allegata la relazione sul paesaggio agrario che testimonia che “Nell’areale preso in considerazione, e tanto meno nella zona pianeggiante di realizzazione dell’impianto agrivoltaico, non si riscontrano particolari elementi caratteristici puntuali del paesaggio agrario, se non un’ottima gestione delle opere di idraulica agraria per quanto concerne le affossature e una presenza abbastanza contenuta di alberature sparse che si intensificano in adiacenza ad alcune strade poderali. Di quest’ultima caratteristica del paesaggio agrario limitrofo all’impianto ne verrà tenuto conto anche nello studio di mitigazione paesaggistica dell’impianto. Per quanto riguarda la vegetazione arborea ed arbustiva spontanea si riscontra una netta predominanza di cerro e roverella per quanto riguarda le aree boscate, presenza più sporadica per quanto riguarda leccio ed ornio.” (cfr pag. 6 Relazione paesaggio Agrario).

Nella relazione generale nei capitoli 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 vengono trattati tutti gli aspetti legati al progetto agrivoltaico ed alla conformità del progetto con le linee guida ministeriali.

Inoltre, tutti gli aspetti progettuali tratti in maniera sintetica nella relazione generale vengono approfonditi negli elaborati specialistici quali il SIA ed il Piano Agronomico (che qui si Allega integralmente al N°1) facenti parte della documentazione tecnica allegata all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.

Gli aspetti paesaggistici riportati nei pareri sono stati ampiamente trattati nella relazione paesaggistica, allegata alla documentazione presentata, a cui si rimanda per un'analisi di dettaglio, che dimostra come il progetto si inserisce all'interno di un contesto pianeggiante di carattere prevalentemente agricolo con piccoli insediamenti rurali sparsi, in cui si rilevano episodi di frammentazione più elevata a causa della presenza di insediamenti industriali di medie dimensioni e infrastrutture lineari. Quasi assenti sono le presenze vegetali sia arboree che arbustive come siepi e filari, mentre più marcata è la presenza delle infrastrutture. In linea generale, il contesto paesaggistico è caratterizzato da una marcata presenza antropica che si riscontra non solo nell'insediamento sparso a supporto del comparto agricolo e nei più consistenti insediamenti industriali, ma anche e in particolar modo nel complesso disegno dei campi e della rete d'irrigazione che non lasciano molto spazio alla componente naturale.

Nello specifico, l'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto estremamente frammentario in cui risulta difficile il riconoscimento dei caratteri identitari del paesaggio. Di particolare rilevanza è la Casa Circondariale di Perugia "Capanne", collocata in adiacenza all'area di progetto, che occupa più di 22 ettari di terreno e le due attività produttive destinate alla produzione di sementi, caratterizzata dalla presenza di una batteria di silos, e un frantoio per l'olio.

Inoltre, in contatto all'area di intervento, è presente un'ampia area industriale, priva di qualunque valore paesaggistico, che si sviluppa su una superficie di 10 ettari. Ulteriore elemento di divisione degli elementi agrari è rappresentato dalla Strada Regionale 220 che è collocata immediatamente a sud dell'area.

Infine, si può rilevare che per l'area di progetto, oggi fortemente sottoposta agli stress di una produzione massiva e alla carenza di strutture naturali di supporto al sistema agricolo, una trasformazione della struttura produttiva volta all'efficientamento e alla sostenibilità non può che rappresentare un'occasione positiva di svolta verso una più consapevole utilizzazione delle risorse e una maggiore attenzione ai cambiamenti climatici ed economici che insistono sul territorio nazionale. Le coltivazioni previste dal progetto sono del tutto compatibili con il paesaggio agrario, poiché non verranno coltivate specie estranee al contesto, ma si proseguirà l'attività di coltivazione di seminativi, in particolare di piante foraggere da destinare agli allevamenti presenti sia nell'azienda Torre dell'Oliveto che nelle aziende agricole vicine.

Si ribadisce infine, che il layout impianto è stato progettato in modo tale da garantire la continuazione agricola, lo spazio tra le strutture, la distanza delle stesse dalla recinzione ecc. sono state tutte dimensionate in ragione degli ingombri dei mezzi di proprietà dell'azienda agricola che saranno utilizzati per la successiva conduzione agraria.

È quindi evidente il perfetto connubio tra produzione di energia "pulita" e mantenimento della destinazione agricola: **la realizzazione dell'agrovoltaico non preclude l'utilizzazione del terreno a scopi agricoli, ma, anzi, rappresenta un'importante agevolazione alle colture stesse.**

Proprio in considerazione della particolarità di questa tipologia di progetto, che consente la convivenza dell'attività agricola e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si ritiene fondamentale anche porre l'attenzione alla redditività che avrebbe la società agricola con lo sviluppo del progetto.

Infatti la coltivazione sarà effettuata su quasi tutta la superficie del progetto (82% circa della superficie totale). Da questo la Società Agraria Torre dell'Oliveto riuscirebbe ad avere un reddito integrativo altrimenti impossibile da conseguire e quindi continuare a svolgere la stessa attività agricola sugli altri terreni di proprietà.

2. Sulla compatibilità di un impianto agro-voltaico con un vincolo paesaggistico

Gran parte delle osservazioni degli enti richiamano la presenza del vincolo ex art. 136, D.Lgs 42/2004 “Valle Pian dell’Abate”.

In merito a ciò preme evidenziare che in generale **la compatibilità di un impianto fotovoltaico con un vincolo paesaggistico deve essere esaminata tenendo conto del fatto che si tratta di una tecnologia considerabile ormai alla stregua di un elemento normale del paesaggio** (*ex multis* T.A.R. Molise, Sezione I, 22.11.2021, n. 391)

I pareri resi dalle amministrazioni, tra l’altro non sarebbero gli enti competenti sull’argomento, si limitano a segnalare la presenza di vincoli o di altre “problematiche” senza valutare in concreto l’impatto che il Progetto ha sull’ambiente circostante, si fa riferimento a categorie astratte e generali senza considerare in concreto lo stato di fatto dell’area che oltre ad essere un’area produttiva è adiacente ad un grande carcere, ad un Molino sementi, ad un Molino ad Olio e ad un’ area Artigianale (cfr. elaborato A17 - conformità urbanistica e A11 - Relazione paesaggistica).

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia 496/2018, Tar Lombardia n. 296/2021) il diniego dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico **deve essere congruamente motivato** e contenere le ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Se è vero, infatti, che il paesaggio è un valore costituzionale primario, l’Autorità amministrativa deve operare un giudizio *in concreto* circa il rispetto, da parte dell’intervento progettato, delle esigenze connesse al bene tutelato.

Occorre infatti una “**severa comparazione**” **tra i diversi interessi coinvolti** che non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato (che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi), ma deve tenere conto del fatto che:

a) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ma anche gli stessi impianti di produzione, sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità: Infatti, gli impianti da energia rinnovabile, a maggior ragione gli impianti agrivoltaici come quello in questione, sono definiti quali opere di pubblica utilità dalla normativa in materia di energia rinnovabile, tra cui da ultimo l’art. 7 bis comma 2-bis del D.lgs 152/2006;

b) la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. C. Stato 23/03/2016, n. 1201), ma anche ambientali, a maggior ragione in virtù della recente modifica dell’art. 9 della Costituzione che ha elevato a rango costituzionale la tutela di: “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Ne consegue che l’amministrazione dovrà bilanciare l’interesse paesaggistico con quello ambientale, rappresentato anche dalle energie rinnovabili.

È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza che: “la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici - attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali - non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio” (così: T.A.R. Molise Campobasso Sez. I n. 391 del 22/11/2021; TAR Lombardia - Brescia n. 372 del 2010; conf. TAR Campania - Salerno, n. 235 del 2013; ID, n. 1458 del 2017; T.A.R. Toscana, n. 357 del 2017; Tar Lombardia - Milano, n. 496 del 2018; in senso sostanzialmente analogo cfr. Cons. Stato, n. 1799 del 2012).

Con riferimento in particolare agli impianti agrivoltaici la giurisprudenza è ancora più favorevole. Si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 30 agosto 2023, n. 8029) con la quale premettendo che l'agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica, si afferma che non può essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica. Sulla stessa scia l'orientamento ormai granitico della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali che vede l'annullamento di dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell'agrivoltaico al fotovoltaico.

Si richiama in proposito anche un passaggio del parere della Provincia di Perugia che scrive *"Infatti, anche se l'agrivoltaico costituisce tecnica idonea alla continuità della produzione agricola nella modalità oggetto del progetto, interferisce con il patrimonio vegetazionale (che non coincide con la semplice coltivazione dei terreni e che è specchio di una conformazione paesaggistica tipica del luogo e diversa da quell'attività) e con la conformazione del sito, determinandone un'alterazione consistente nella sua capacità identitaria quale visione panoramica"*.

Questa nota, oltre a non fornire motivazioni adeguate sulla inidoneità presunta del progetto al pari di tutte le altre, riconosce il valore del progetto agrivoltaico.

A ciò si aggiunge un altro elemento adeguatamente rappresentato nella documentazione depositata, ovvero che il progetto si trova nelle vicinanze dell'area artigianale, del carcere, del molino olio e molino sementi. Per cui l'area è tutt'altro che esclusivamente agricola e naturale.

È stata inoltre, allegata l'analisi dell'intervisibilità (cfr A10 – Carte dell'intervisibilità) dell'impianto che dimostra come le opere progettate non siano visibili da nessuna aerea o elemento di pregio riportato nelle cartografie ufficiali della Regione Umbria o del comune di Magione.

3. Sul contesto agricolo

Infine, si ritiene utile richiamare la normativa nazionale rilevante (D.lgs. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010, di seguito anche *"Linee Guida Nazionali"*), **gli impianti fotovoltaici possono essere installati su aree agricole**. L'art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 – attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – stabilisce infatti espressamente che *"gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"*, prevedendo quindi una **presunzione di legge circa la compatibilità degli impianti fotovoltaici con la destinazione agricola delle aree**.

Tale principio è peraltro ribadito anche nell'Allegato 3, Paragrafo 17 delle Linee Guida Nazionali, il quale prevede che *"le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei"*. In proposito, è stato inoltre giudicato che *"l'impianto fotovoltaico deve essere ritenuto, per legge, compatibile con la destinazione agricola dell'area su cui viene realizzato"* (Tar Lazio, sez. I quater, 7 maggio 2020, n. 4793, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983). Recentemente, inoltre, proprio sulla base del disposto della normativa nazionale, è stato sancito che *"Dunque, **l'Amministrazione non può escludere tout court l'allocazione di impianti FER in area agricola**. Glielo impedisce il chiaro tenore della citata previsione normativa. Può modulare. Può circoscrivere. Può porre limiti di natura quali-quantitativa. Non può, però – semplicemente – vietare"* (Tar Puglia-Lecce, sez. II, 11 aprile 2022, n. 586). Infine, si cita per completezza una recente sentenza del TAR Lombardia, in cui il TAR ha precisato che: *"Ragionevolmente, **consentire agli enti interessati di stabilire divieti generalizzati per tutte le aree agricole** comporterebbe la conseguenza di impedire la realizzazione di impianti"*

alimentati da fonti rinnovabili anche laddove l'insediamento degli stessi potrebbe essere bilanciato con tutti gli altri interessi pubblici in gioco, non tenendo in debita considerazione anche la necessità che si potenzi il settore delle energie rinnovabili." (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 1630).

Si richiama anche l'art. 38 del PTCP nell'ambito del quale ricadrebbe l'area del progetto, per il quale sarebbero consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche. Gli interventi sono ammessi, a condizione che non arrechino alterazioni alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale e devono essere volti ad una migliore fruizione dell'area.

La documentazione prodotta dimostra che la conformazione del sito e il patrimonio vegetazionale non sono alterati, anzi valorizzati con l'implementazione della produzione agricola.

Ci sembra utile anche richiamare la nostra proposta di mitigazione che prevede alberature di tipologie ed altezze diverse e sfalsate, così da consentire una razionale mitigatura. Ci sembra invece poco ragionevole l'idea di una mitigazione perimetrale con altezza di 5,5 metri ipotizzata dalla Regione la quale riconosce lei stessa che sarebbe troppo impattante.

Con l'occasione la scrivente si rende disponibile a discutere delle opere di mitigazione.

4. Sulla verifica della potenzialità fotovoltaica

In merito a tale osservazione si fa presente che nella progettazione la verifica è stata fatta e lo dimostra la documentazione allegata alla presente (allegato N°2).

In particolare, l'area totale del campo agrovoltaiico è pari al 18,86 % dell'intera superficie disponibile e l'area recintata è addirittura pari al 13,92 %.

5. Sulla idoneità dell'area

la valutazione sulla idoneità è stata fatta in base alle seguenti Norme: art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 – attuativo della Direttiva 2001/77/CE, D.lgs. 387/2003 e l'Allegato 3, delle Linee Guida Nazionali.

L'area si trova ad una distanza dal Castello Gallenga Stuart di più di 600 metri lineari, unico bene tutelato nelle vicinanze.

L'elaborato "E16 – Particolari struttura FV e Dettagli" è chiaro il rispetto del requisito "C" delle linee guida ministeriali dell'Agrovoltaiico in quanto il punto di minimo delle strutture da terra è stato ipotizzato ad un'altezza di 1,20 m e il punto di mezzeria della struttura (asse di rotazione del tracker) è posizionato a 3,00 m da terra ben superiore ai 2,10 m prescritti.

L'elaborato dimostra la compatibilità delle strutture con i mezzi agricoli e la praticabilità delle coltivazioni anche sotto i moduli fotovoltaici.

6. Sulla documentazione asseritamente mancante

In merito alla documentazione delle quali è stata rilevata l'assenza di precisa che:

- La disponibilità delle aree è stata acquisita mediante atto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e delle servitù dapprima con scrittura privata Notarile del 24/05/2023 poi ripetuta in sede notarile con atto del 08/02/2024 Notaio Alfredo Caiazza Rep. 11474;
- Il CDU è stato allegato all'istanza di VIA;

- Il preventivo di connessione e il piano particellare sono stati allegati all'istanza suddetta. Si precisa che il Gestore ha anche validato il progetto.
- Gli accordi con il distributore per lo spostamento della linea verranno formalizzati all'esito della Conferenza di servizi e alla luce della istruttoria del progetto

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Greencells Italia SRL, confidando nell'accoglimento di codesto Spett.le Minister delle argomentazioni esposte e nella conclusione positiva del procedimento in corso, rimane a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento che possa essere richiesto.

Cordiali saluti.

Distinti saluti.

Amministratore Delegato